XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1928

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PINI, GRIBAUDO, RIZZO NERVO, RACITI, CECCANTI, ASCANI, UNGARO, BOSCHI, QUARTAPELLE PROCOPIO

Modifiche agli articoli 2 e 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia di pari opportunità tra donne e uomini nel settore sportivo professionistico

Presentata il 21 giugno 2019

Onorevoli Colleghi! — Dopo gli importanti successi sportivi della nazionale di calcio femminile ai Campionati mondiali di Francia 2019, è tornato finalmente di forte attualità nel nostro Paese l'evidente e chiaro problema relativo alle opportunità e ai diritti delle donne nel mondo dello sport, soprattutto in quello professionistico.

In Italia esiste una sola normativa che regola il professionismo nello sport, la legge 23 marzo 1981, n. 91, recante « Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti », che stabilisce, tra l'altro, chi possa essere definito professionista sportivo. L'articolo 2, infatti, stabilisce che « sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di con-

tinuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica dalla professionistica ». Queste norme delegano quindi al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e alle federazioni sportive il compito di distinguere l'attività dilettantistica da quella professionistica una scelta che ha comportato, però, gravi discriminazioni nei confronti delle donne che praticano sport.

I problemi legati a tali discriminazioni non esistono solo nel mondo del calcio, sia chiaro, ma sono presenti anche in molti altri sport. Però, essendo il calcio lo sport nazionale e più seguito, proprio in questo XVIII LEGISLATURA A.C. 1928

ambito le discriminazioni emergono con maggiore forza.

La Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) ha distinto, nel suo regolamento, le serie professionistiche da quelle dilettantistiche, inserendo in queste ultime i dilettanti, il settore del calcio a cinque e il calcio femminile. Anche nel *basket* la Federazione italiana pallacanestro (FIP) ha posto dei limiti definendo professionisti solo i giocatori uomini partecipanti ai campionati nazionali maschili definiti professionisti (lega A e l'ex legadue) ed escludendo le donne anche se tesserate nei campionati nazionali.

La prima conseguenza dell'assenza del riconoscimento del professionismo sportivo delle donne è la mancanza di un contratto di lavoro. In vista di una regolare contrattualizzazione le sportive « professioniste di fatto » non possono essere considerate neppure lavoratrici di tipo subordinato o autonome.

Le atlete donne, quindi, non percepiscono né il trattamento di fine rapporto, né gli indennizzi per i casi di maternità e sono escluse dalla maggior parte delle forme di tutela presenti nel mondo del lavoro.

Spettano allo Stato la tutela delle pari opportunità nella pratica sportiva, il riconoscimento della parità di valore allo sport praticato dai due sessi e la promozione di azioni finalizzate al superamento delle diversità e delle difficoltà presenti nello sport femminile.

In ambito europeo, si ricorda l'adozione da parte del Parlamento europeo della risoluzione 2002/2280/INI del 5 giugno 2003 su « donne e sport », che chiedeva agli Stati membri e all'Unione europea di assicurare alle donne e agli uomini pari condizioni di accesso alla pratica sportiva. La risoluzione sollecitava, inoltre, gli Stati membri e il movimento sportivo a sopprimere la distinzione fra pratiche maschili e femminili nelle procedure di riconoscimento delle discipline di alto livello, e alle federazioni nazionali chiedeva di garantire gli stessi diritti in termini di reddito, di condizioni di supporto e di allenamento, di accesso alle competizioni, di protezione sociale e di formazione professionale, nonché di reinserimento sociale attivo al termine delle carriere sportive.

Con la presente proposta di legge si modifica la citata legge n. 91 del 1981, al fine di eliminare almeno in parte alcune discriminazioni, stabilendo l'obbligo del rispetto dei princìpi di pari opportunità e che qualunque società sportiva che abbia una squadra affiliata ai campionati professionistici, dovrà farlo anche per la corrispettiva squadra femminile.

XVIII LEGISLATURA A.C. 1928

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

- 1. Alla legge 23 marzo 1981, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* all'articolo 2, dopo le parole: « con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI » sono inserite le seguenti: «, nel rispetto dei princìpi di pari opportunità tra donne e uomini sanciti dalla Costituzione, »;
- b) all'articolo 10, quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Dopo aver ottenuto tale affiliazione la società procede all'affiliazione anche della corrispettiva società sportiva femminile ».



18PDL0066150^{}